Allegato A all'atto
N. 2015 di Repertorio
N. 1386 di Raccolta

Imposta di bollo corrisposta in misura cumulativa

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI REGGIO EMILIA

Fondata nel 1875

Statuto Sezionale

TITOLO I - Denominazione, sede, durata

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita con Sede in Reggio Emilia, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Reggio Emilia – APS" e sigla "CAI Sezione di Reggio Emilia – APS", (di seguito la Sezione o l'Associazione) già fondata nel 1875 unitamente a Parma come "Sezione dell'Enza" e avente vita autonoma dal 1933.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Reggio Emilia – APS" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto privato e ha un proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'eventuale variazione di sede, all'interno del Comune, non comporta variazione statutaria, e potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati ed improntata a principi di democraticità ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nel prosieguo CAI. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

L'Associazione è struttura territoriale del CAI, di cui fa parte a tutti gli effetti. Si rapporta al Gruppo Regionale del CAI della Regione Emilia-Romagna denominato Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia Romagna.

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e/o integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore).

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e seguenti modifiche e/o integrazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Per realizzare tali attività generali, provvede:

a. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e alla relativa gestione cartografica anche in collaborazione con le Sezioni consorelle del CAI competenti;
c. alla realizzazione e alla manutenzione delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle del CAI competenti;
d. alla diffusione della frequentazione della montagna ed ambienti ad essa limitrofi, nonché alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
f. alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'Associazione come titolati e qualificati per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. d) ed e);
g. alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
h. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
i. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime.
j. a curare la pubblicazione e diffusione sia a mezzo stampa che in forma elettronica del periodico sezionale denominato "Il Cusna" del quale è editrice e proprietaria, nonché di notiziari, giornali, cartine, libri ed altro materiale riguardante la montagna, promuovere mostre fotografiche, manifestazioni artistiche e culturali nell'ambito delle proprie competenze e ogni altra iniziativa editoriale finalizzata alla diffusione della cultura della montagna;
k. a fornire supporto in ambiente naturale e montano, ad attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli individui portatori di particolari problematiche, patologie e disabilità;
l. a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia, l'archivio.

L'Associazione potrà svolgere inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale nei limiti previsti dalla legge, quali ad esempio:

- attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ovvero raccolte di fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- esercizio, in via meramente marginale e senza scopo di lucro di attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, a titolo esemplificativo potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili ed immobili;
- collaborare o assumere partecipazioni in enti, Fondazioni, altre Associazioni anche di secondo grado e società commerciali con scopi similari affini od utili ai propri;
- organizzare e gestire palestre di arrampicata indoor aperte ai propri soci ma anche a terzi;
- pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, artigianali rivolte ai Soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo, e verranno poi menzionate nei documenti di bilancio.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal Club Alpino Italiano Sezione di Reggio Emilia – APS – ETS sono i Soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, libero e gratuito dei propri Soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Soci.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II - SOCI

Art. 5 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono diventare Soci le persone fisiche che si riconoscano nel presente statuto nonché lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, che ne accettino il contenuto oltre a quello dei regolamenti interni e che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani e ogni altra categoria eventualmente prevista dallo Statuto del CAI.

Non è ammessa alcun'altra categoria di Soci.

Sono Soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione CAI Sezione di Reggio Emilia – APS e versano alla stessa un notevole contributo.

Sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.

Sono Soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Sono Soci giovani i minori di anni diciotto.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I Soci di ogni categoria possono liberamente aggregarsi ad altra sezione (sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i Soci della Sezione, con le modalità previste dal Regolamento Generale del CAI.

I Soci che con il loro impegno e la loro attività abbiano acquisito speciali meriti alpinistici o escursionistici o benemerenze nell'attività sociale, potranno essere iscritti nell'*Albo d'Onore* della Sezione, su proposta di uno o più Soci, con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i Soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna limitazione nei confronti dei Soci con riferimento a condizioni economiche degli stessi.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Ammissione

All'Associazione possono essere ammesse tutte le persone fisiche che condividono i princìpi e gli scopi dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dell'Assemblea dei Soci.

Chiunque intenda aderire al CAI Sezione di Reggio Emilia – APS deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva, comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda; si applicano le disposizioni di legge e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal Regolamento Generale CAI.

La procedura di rigetto e relativo ricorso è regolata dalla legge e, per quanto applicabili, dalle disposizioni previste dal Regolamento Generale CAI.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del Distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione, eventualmente anche in formato digitale;
b. la quota associativa annuale;
c. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Social e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci. La morosità emerge automaticamente dai sistemi informativi in dotazione all'Ente ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento Generale; il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione al Socio.

Si può riacquistare la qualifica di Socio versando la quota anche successivamente al termine previsto del 31 marzo, si può altresì mantenere l'anzianità di adesione previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote asso-

ciative annuali arretrate.
L'adesione all'Associazione comporta per il Socio di maggiore età, il diritto di voto all'Assemblea; in particolare al Socio è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.
Tra i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
I soci delle sottosezioni hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.
Tutti i Soci di maggiore età godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
L'adesione all'Associazione non è a tempo indeterminato in quanto condizionata al rinnovo dell'iscrizione del Socio. Se non viene rinnovata l'iscrizione del Socio il rapporto associativo cessa.
Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite ex art.17 D.lgs.117/17 e seguenti modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 – Dimissioni – Trasferimenti

Il Socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il Socio intende iscriversi, anche con il supporto del sistema informatico in dotazione al CAI. Il trasferimento ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del CAI ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento CAI per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimenti.
La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del CAI.

TITOLO III – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 13 – Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono almeno i seguenti:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 14 – Cariche sociali

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative e devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge e revoca, anche con le modalità di cui all'art. 20, il Consiglio Direttivo ed annualmente i delegati sezionali all'Assemblea dei Delegati del CAI nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- elegge e revoca, anche con le modalità di cui all'art. 20, il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge la Commissione Elettorale;
- delibera la quota di ammissione, e le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e la relazione di attività del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- delibera l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle sottosezioni e gruppi territoriali;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione della Sezione o lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, aventi diritto al voto;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.
E' escluso il voto per corrispondenza.
L'intervento del Socio in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 16 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci si svolge almeno due volte all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e per l'eventuale nomina delle cariche Sociali ed entro il 30 novembre per la definizione delle quote sociali per l'anno successivo. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno venti giorni prima della data stabilita dalla riunione e pubblicato entro lo stesso termine sul sito internet della Sezione. L'Assemblea può essere altresì convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione scritta, anche in modalità elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto dell'iscrizione, da inviarsi a tutti i Soci aventi diritto e iscritti al libro Soci all'atto della convocazione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
Il luogo dell'Assemblea può essere fissato anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea ordinaria, anche in caso di inerzia da parte dell'organo amministrativo, può essere convocata da almeno un decimo dei Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto.
L'Assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale del CAI, del Comitato Direttivo Regionale del CAI, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un terzo dei Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto aventi diritto di voto.

Art. 17 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale concernente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e iscritti nel libro Soci; i minori di età possono assistere all'Assemblea.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e non è previsto il voto per delega.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno della metà degli aventi diritto

al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti aventi diritto di voto.
Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti e delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto

Art. 18 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità della riunione ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.
In caso di elezioni dei consiglieri, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea:

a. nomina una Commissione Elettorale, formata da un Presidente e da due o più scrutatori scelti fra i Soci aventi diritto al voto che non ricoprono cariche sociali;
b. dà facoltà alle sottosezioni, previa richiesta scritta entro sette giorni dalla data fissata per l'Assemblea dei Soci, di aprire un proprio seggio elettorale il cui Presidente dovrà essere un membro della Commissione Elettorale, al quale potranno essere aggregati da uno a due collaboratori locali.

Art. 19 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con le maggioranze previste dall'art. 17 mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Per la designazione e l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.
Per l'elezione alle cariche sociali non si applica l'ultimo comma dell'art. 15 relativamente al voto esercitato in via elettronica.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 20 – Procedimento elettorale

La Commissione Elettorale formata da tre o più Soci aventi diritto al voto, che non ricoprono cariche sociali, eletta come da art. 18, circa lo svolgimento delle elezioni, predispone un elenco dei Soci candidati (in ordine alfabetico) alle cariche sociali secondo le indicazioni di singoli Soci o gruppi di Soci, da esporre nei locali dove avvengono le elezioni.
La presentazione delle candidature deve avvenire entro i sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, che dovranno comunque aver luogo non più tardi di trenta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, in cui è stata eletta la Commissione Elettorale.
L'elenco dei candidati dovrà essere esposto nei sette giorni antecedenti la data fissata per le elezioni presso la sede sociale, presso le sedi delle sottosezioni e pubblicato sul sito internet della Sezione.
Non sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con anzianità di iscrizione al CAI inferiore a due anni compiuti, nonché i componenti la Commissione Elettorale. Resta impregiudicato il diritto di ogni Socio all'elettorato attivo e passivo come previsto dallo Statuto del CAI, per il quale tale lista non è vincolante. Ciascun candidato può concorrere all'elezione a più cariche sociali; ad esito della votazione opterà per quella che preferisce.
Ogni elettore potrà votare un massimo di sette consiglieri e di tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo. Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale stila la graduatoria secondo i voti riportati. Per quanto si riferisce al Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, i primi tre in graduatoria sono nominati membri effettivi ed i due successivi membri supplenti. La commissione comunicherà al Presidente dell'Assemblea ed agli interessati l'avvenuta elezione e convocherà entro una settimana dallo scrutinio il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 – Periodo transitorio

Nel periodo tra lo scrutinio e l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica, per il semplice espletamento delle pratiche correnti, il Consiglio Direttivo uscente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Sezione e si compone di numero undici componenti compreso il Presidente eletti fra i Soci dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a voto segreto ed a maggioranza semplice fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Tesoriere e il Segretario possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso specifico non hanno diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- ha facoltà di conferire deleghe funzionali e gestionali, non eccedenti l'ordinaria amministrazione, al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo, ai Reggenti delle sottosezioni ed ad altri Soci specificatamente individuati, fissandone i limiti nonché periodicità e modalità di riferimento al Consiglio stesso e depositate nelle forma di legge; al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe;
- nomina i componenti la Commissione Verifica Poteri;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione del bilancio d'esercizio della Sezione, consuntivo e preventivo;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile delibera sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole con effetto anche immediatamente esecutivo nel caso di violazione delle norme statutarie o dei propri regolamenti;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- emana eventuali Regolamenti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
- segnala agli organi Centrali e periferici del CAI, ove richiesti, i nominativi di propri Soci disponibili allo svolgimento di incarichi in sede nazionale e regionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti, delegando al Presidente la facoltà di accettare le donazioni di modico valore.

I lasciti testamentari saranno sempre accettati con beneficio di inventario.

Art. 23 - Durata e scioglimento

Gli eletti, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti acquistando la stessa anzianità della carica del sostituito.

Nel caso di esaurimento della graduatoria dei votati stilata dalla Commissione Elettorale, il posto di Consigliere rimane vacante, fino alla successiva Assemblea in cui si provvederà alla nomina del sostituto.

Qualora vengano a mancare la maggioranza dei componenti originariamente eletti, il Presidente deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di quindici giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente dimissionario ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Modalità di Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o di impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Il Consiglio è valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che: i) tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente; ii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 25 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte di Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, i Soci che fanno parte delle Commissioni Sezionali, i Reggenti delle sottosezioni e anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, se non ne fanno già parte, il Tesoriere ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, può essere invitato il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

Gli ex Presidenti della Sezione possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nessuno degli invitati non componenti del Consiglio Direttivo ha diritto di voto.

PRESIDENTE

Art. 26 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio dell'esercizio della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- in caso di urgenza adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite dal presente statuto. Eventuali limitazioni di poteri sono pubblicate nell'apposito registro pubblico.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, avendo gli stessi poteri.

In caso di dimissioni del Presidente, o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il Vice Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 27 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità o comunque sovrintende ad essa, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente, salvo delega conferita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto.

Art. 28 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti - Composizione, durata e compiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre Componenti effettivi ed almeno un supplente, scelti tra i Soci. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. Possono fare inserire a verbale le loro osservazioni.
È compito del Collegio dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico e del bilancio consuntivo della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle sottosezioni, dei gruppi e delle scuole;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al componente effettivo venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra, con la stessa anzianità del sostituito, il Revisore supplente; il Revisore subentrato resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale provvede alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio.

Art. 30 – Organo di Controllo - Composizione, durata e compiti

Qualora ricorrano i presupposti di legge, in sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).
Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in relazione alle disposizioni della Legge 231/2001 se applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge qualora non sia nominato un Revisore Legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del presente statuto, in tal caso i suoi componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali dei conti.
Se l'Organo di Controllo è collegiale è costituito da tre componenti effettivi ed almeno un supplente, se monocratico è costituito da un componente effettivo ed un supplente.
È formato da non soci o soci con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applicano le norme di cui all'art. 30 D.lgs. 117/17 e seguenti modifiche e/o integrazioni.
L'Organo di Controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute.
Il venir meno del membro effettivo, impone la sua sostituzione con il supplente eletto quale primo degli esclusi tra i candidati alla carica di membro dell'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assiste alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

È compito dell'Organo di Controllo:
- l'esame del bilancio della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione e delle sottosezioni;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo per lo svolgimento dell'attività principale e delle altre attività nonché dell'assenza dello scopo di lucro e della destinazione del patrimonio (art. 5,6,7,8 D.lgs. 117/17 e seguenti modifiche e/o integrazioni).

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 31 – Nomina e compiti

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dei Soci può nominare un Revisore Legale dei conti iscritto all'apposito registro. Il Revisore Legale dei conti esercita il controllo contabile e con apposita relazione riferisce all'Assemblea sugli esiti del controllo del bilancio consuntivo. Qualora sia un socio, deve essere possedere un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 32 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali del CAI.

Art. 33 – Delegati Sezionali

Il Presidente della Sezione è di diritto delegato per l'Assemblea Generale del CAI.

Gli altri Delegati, eletti dai Soci della Sezione in rapporto al numero degli iscritti e stabiliti dal Regolamento Generale del CAI, sono rieleggibili e durano in carica un anno.

I Delegati, nel partecipare all'Assemblea Generale del CAI, debbono attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 34 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, nominando i loro componenti, determinandone il numero, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi, anche a carattere territoriale, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento nominando i loro componenti, determinandone il numero, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. Le singole commissioni eleggono al proprio interno il presidente.

È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

A fine anno ogni Commissione dovrà presentare al Consiglio Direttivo una relazione dell'attività svolta onde consentire la relazione finale.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Art. 35 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale, come da Regolamento Generale del CAI. La sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della sottosezione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci della Sezione.

Le Sottosezioni dispongono del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.
Hanno un proprio regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci della sottosezione con le medesime maggioranze previste per le assemblee straordinarie di cui all'art. 17, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
Se non sono autonomi soggetti di diritto privato, il bilancio di ciascuna sottosezione confluisce in quello della Sezione.
Organi della sottosezione sono:
- il Consiglio Direttivo composto da un Reggente e da almeno quattro consiglieri;
- l'Assemblea dei Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo della sottosezione possono anche essere invitate persone estranee al Consiglio della sottosezione, qualora questo lo ritenga utile e necessario.

Art. 36 – Scioglimento

Le Sottosezioni possono essere sciolte con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale a norma del Regolamento Generale del CAI. In caso di scioglimento della Sottosezione le attività vengono acquisite dalla Sezione del cui patrimonio fanno già parte. Contro la delibera di scioglimento è possibile il ricorso con le modalità previste dal sopracitato Regolamento.
In caso di scioglimento di una sottosezione, le operazioni di liquidazione avvengo sotto il controllo degli organi competenti del CAI.
In caso di scioglimento di una sottosezione, i Soci mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

Art. 37 - Reggente

Il Reggente della sottosezione è responsabile dei fondi gestiti dalla sottosezione e a fine di ogni anno dovrà presentare il rendiconto contabile al Consiglio Direttivo unitamente alla relazione dell'attività svolta per consentire la relazione finale.

TITOLO VII - PATRIMONIO

Art. 38 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi dei Soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
- entrate derivante da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- entrate derivante dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/17 e seguenti modifiche e/o integrazioni.

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
I contributi associativi sono intrasmissibili.
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o quote del patrimonio della Sezione, anche parziale ed in qualunque forma a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e anche nel caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

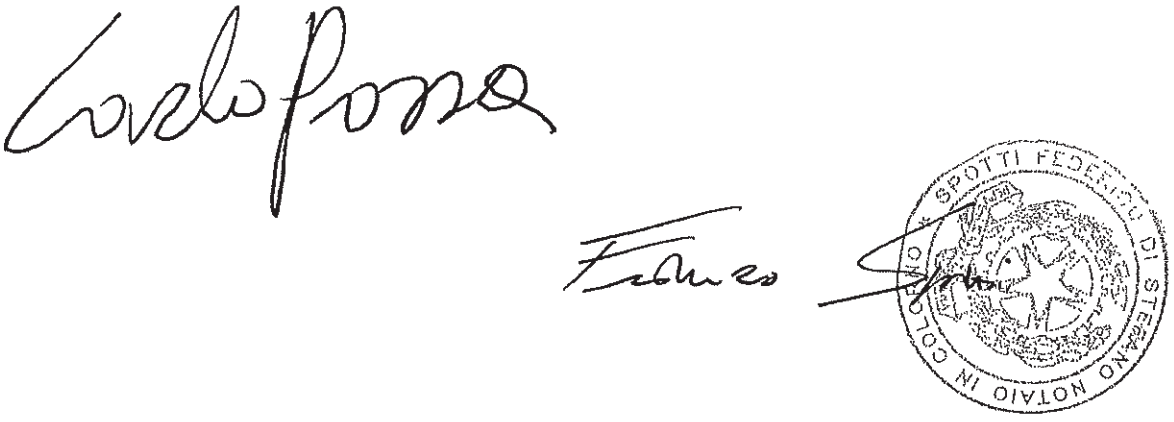
Art. 39 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale ove previsto, devono essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.
Il bilancio viene reso pubblico mediante affissione all'Albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale ove previsto, devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie, unicamente nelle ore di apertura della segreteria sezionale, è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio di esercizio, che deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13 c. 2 D.lgs. 117/2017 e seguenti modifiche e/o integrazioni, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida in conformità con le vigenti disposizioni.
Art. 40 – Libri Sociali obbligatori
L'Associazione tiene, anche in modalità elettronica secondo le forme di legge:
a. il libro dei Soci;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
e. il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/17 e seguenti modifiche e/o integrazioni;

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori che i Soci hanno il diritto di esaminare, previa richiesta motivata inoltrata al Presidente, il quale, sentito il Segretario e il Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, le modalità specifiche di presa in visione o di estrazione delle copie.
Il Presidente non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
Parimenti, la richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'organo stesso.
Art. 41 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determina le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio della Sezione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e, per quanto applicabile, dal Regolamento Generale CAI.
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art. 45 del D.lgs. n.117/2017 e seguenti modifiche e/o integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a

una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.
Lo scioglimento della Sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sottosezioni, fermo restando la facoltà di trasformarsi a loro volta in sezione, come previsto dal Regolamento Generale CAI.
In caso di scioglimento della Sezione, le operazioni di liquidazione avvengo sotto il controllo degli organi competenti del CAI.

TITOLO - IX CONTROVERSIE

Art. 42 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al CAI è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.
Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci e organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima siano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
Art. 43 – Rinvio alle norme del CAI e alle disposizioni di legge. Entrata in vigore.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore" e seguenti modifiche e/o integrazioni e le relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente statuto e quelle dello statuto e del regolamento generale del CAI, prevarranno queste ultime. La Sezione provvederà ad adeguare il proprio statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale. Le modifiche dello statuto verranno adottate dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione all'assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dei preposti Organi Centrali del CAI.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisirà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, rilasciata ai sensi di legge.
Colorno, 31 luglio 2020